



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

Prot. n. 43/GAB

Cagliari, 07. GEN 2021

Comunicazione trasmessa solo per
posta elettronica certificata ai sensi
dell'art.48, c. 1, D. Lgs. n.82/2005

Al Sig. Sindaco del Comune di Arzachena

Al Sig. Sindaco del Comune di Cagliari

Al Sig. Sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo

Al Sig. Sindaco del Comune di Olbia

Al Sig. Sindaco del Comune di Posada

Al Sig. Sindaco del Comune di Quartu Sant'Elena

Oggetto: Estensione concessioni demaniali marittime ex art. 1, commi 682 e seguenti della legge 30.12.2018, n. 145 - ex art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto rilancio) convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Deliberazione G.R. n. 47/34 del 24.09.2020 - Determinazione D.G. prot. n. 34254 del 29/10/2020, rep. n. 3114.
Diffida ai sensi della L.R. n° 9/2006.

Con riferimento all'oggetto, si rende noto che con i commi 682 e seguenti dell'art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145, la durata delle concessioni demaniali marittime indicate all'art. 1, comma 1, del D.L. 400/1993 è stata prorogata di 15 anni a decorrere dalla entrata in vigore della stessa legge. Detta proroga è stata confermata dall'art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto rilancio) così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77 e dall'art. 100, comma 1, del D.L. 104/2020, che ne ha esteso la disciplina anche alle concessioni lacuali e fluviali.

In particolare l'art.182, comma 2 del suddetto Decreto Legge, dispone che *"Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,n.145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario".

In adeguamento alle citate disposizioni, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione del 24 settembre 2020, n. 47/34 con la quale, anche per il tramite della successiva determinazione della Direzione Generale Enti Locali e Finanze n. 3114, prot. 34254 del 29.10.2020, sono stati forniti indirizzi agli enti competenti alla gestione del demanio marittimo. Sulla base delle predette norme e indirizzi le Amministrazioni comunali devono provvedere ad adottare atti ricognitivi per l'estensione delle concessioni demaniali al 31.12.2033, previa acquisizione della manifestazione di volontà da parte dei concessionari.

Si evidenzia come la proroga in parola sia stata disposta direttamente dalla legge statale, sicché sia la Regione che gli altri enti competenti in materia di concessioni demaniali non dispongono di alcun potere discrezionale o, ancor meno, costitutivo in ordine alla concreta attuazione di tali norme, potendosi per ciò ritenere che gli atti di indirizzo regionali assurgano ad atti dovuti. Al riguardo si registra una recente pronuncia del TAR Lecce (sent. 27.11.2020, n. 13121) resa proprio in merito alla applicazione dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della l. 145/2018, secondo la quale l'obbligo di disapplicazione della legge interna contrastante con quella sovranazionale graverebbe unicamente sul giudice e non sulla pubblica amministrazione, la quale deve invece *"doverosamente conformarsi alla legge e ai regolamenti"*, così da ritenere che *"la norma nazionale, ancorché in conflitto con quelle euro-unionale, risulti pertanto vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale, che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale"*.

Si evidenzia come l'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 9/2006 attribuisce alla Regione, tra le altre, la funzione di disciplina e adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei Comuni. Nel caso di specie, tale funzione è stata esercitata con le citate deliberazione del 24 settembre 2020, n. 47/34 e determinazione n. 3114, prot. 34254 del 29.10.2020.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

La legge regionale n. 9/2006 prevede che *“In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adotta su proposta del medesimo assessore la nomina di uno o più commissari che provvedono on via sostitutiva”* (art. 9, comma 1, l.r. 9/2006).

In considerazione dell'inutile spirare del relativo termine di scadenza, la sopra descritta procedura di commissariamento, deve essere legittimamente avviata nei confronti dei Comuni che non stanno rispondendo ovvero che hanno risposto negativamente alle istanze di proroga per legge delle concessioni demaniali.

Per quanto sopra si diffidano codesti enti a procedere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, con l'avvio dei procedimenti di estensione delle concessioni demaniali marittime di cui alla normativa sopra richiamata al 31 dicembre 2033, dandone conferma allo scrivente. In caso di mancato positivo riscontro, si avvieranno le procedure per la nomina di uno o più commissari che provvederanno in via sostitutiva.

Cordiali saluti

Cordiali saluti.

L'Assessore

Avv. Quirico Sanna

SANNA QUIRICO

07.01.2021 11:31:41

UTC